

TI_GERICHTE 52.2021.114 vom 28. August 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-08-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2021.114

FR: TI_GERICHTE 52.2021.114 du 28 août 2019

IT: TI_GERICHTE 52.2021.114 del 28 agosto 2019

Regeste

Diniego dell'autorizzazione alla gerenza di un ristorante - ripresa da TF

Erwägungen

E. 1.1

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 50 cpv. 2 Lear.

E. 1.2

Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAm). Oggetto di giudizio è infatti unicamente l'indennità per ripetibili dovuta al ricorrente, vittorioso nella sede cantonale, rispettivamente la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

E. 2.1

Non si preleva alcuna tassa di giustizia. Lo Stato del Cantone Ticino verserà al ricorrente fr. 5'000.- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze cantonali.

E. 2.2

L'istanza di assistenza giudiziaria è priva di oggetto. 2. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 3. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente
Il vicecancelliere

E. 2.3

In concreto, è pacifico che al ricorrente vada riconosciuta un'indennità per ripetibili, essendo risultato vittorioso davanti a questa Corte (cfr. sentenza del 6 marzo 2020). Come da prassi, allorquando il Tribunale cantonale amministrativo annulla la decisione del Governo (oltre a quella della prima istanza amministrativa), il Tribunale assegna delle ripetibili per entrambe le sedi ricorsuali. Ciò detto, posto che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la pretesa d'indennità del patrocinatore che beneficia del gratuito patrocinio riveste carattere sussidiario (perlomeno laddove, come in concreto, debitore delle ripetibili è l'ente pubblico), nella fattispecie si tratta in primo luogo di fissare l'indennità dovuta al ricorrente a titolo di ripetibili in base ai criteri di legge. In una seconda fase dovrà poi essere esaminato se l'importo assegnato a quest'ultimo titolo corrisponde almeno a quanto spetterebbe al patrocinatore dell'insorgente a titolo di gratuito patrocinio/assistenza giudiziaria. Ciò che in Ticino costituisce peraltro la norma, dato che, a parità di prestazioni necessarie per la tutela degli interessi del cliente, la remunerazione oraria fissata dall'art. 12 del Regolamento (fr. 280.-) per le ripetibili è maggiore a quella riconosciuta dall'art. 4 del

medesimo Regolamento in caso di gratuito patrocinio/assistenza giudiziaria (forchetta tra fr. 180.- e fr. 250.-). Ferme queste premesse, considerata la distinta delle prestazioni e delle spese prodotta davanti al Tribunale federale relativa alla procedura cantonale di complessivi fr. 11'595.40, di cui fr. 9'898.35 per onorario, ai fini del presente giudizio conviene dipartire dalla stessa. Preliminarmente occorre tuttavia osservare che, contrariamente a quanto indicato dal patrocinatore del ricorrente, la tariffa oraria applicata nella distinta per le prestazioni legali di complessive 30 ore e 39 minuti non è di fr. 280.-/h, bensì, a dipendenza dell'autore della prestazione, di fr. 300.-/h (avv. N_____ ; NR) o di fr. 350.-/h (PA 1; GP; cfr., ad esempio, le prestazioni del 14 e 15 febbraio 2019 effettuate da GP e quelle del 24, 25 e 27 settembre 2019 eseguite da NR). Alle prestazioni (25 minuti) della collaboratrice (amministrativa) _____ (RQ) è stata invece applicata la tariffa di fr. 100.-/h. Di modo che, già per questo motivo, l'importo assegnabile al ricorrente a titolo di ripetibili non può che essere inferiore rispetto all'onorario rivendicato con la citata distinta. Lo stesso varrebbe del resto, a maggior ragione, per l'indennità in regime di assistenza giudiziaria, tenuto conto di una tariffa di fr. 180.-/h, applicabile in virtù del fatto che la vertenza in discussione non richiedeva manifestamente studio e conoscenze speciali né comportava la trattazione di nuove e complesse questioni giuridiche (cfr. art. 4 cpv. 2 del Regolamento). Ciò detto, neppure il dispendio orario indicato nella distinta in discussione può essere riconosciuto integralmente, già solo per il fatto che il medesimo tiene conto anche del lavoro (1 h e 10 min.: prestazioni dal 27.12.2018 all'11.01.2019) effettuato prima della ricezione della decisione dell'11 gennaio 2019 del Servizio autorizzazioni, poi oggetto d'impugnazione dapprima davanti al Governo e in seguito dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, rispettivamente di parte di quello eseguito in vista del ricorso al Tribunale federale (35 minuti: prestazioni dal 16.03.2020 al 10.04.2020). Dispendio, questo, che, come tale, esula dall'onere di patrocinio direttamente riconducibile alle procedure di ricorso avviate davanti al Governo e al Tribunale cantonale amministrativo. In concreto, va inoltre considerato che, dato che determinante ai fini della valutazione dell'onere lavorativo necessario per la tutela degli interessi del proprio cliente non è il tempo che il patrocinatore ha soggettivamente ritenuto di dedicare alla vertenza, né il numero di pagine scritte, quanto piuttosto l'onere lavorativo che un avvocato solerte, conciso e speditivo avrebbe dedicato a una causa analoga, nemmeno il restante onere lavorativo deducibile dalla distinta menzionata può essere integralmente ammesso, risultando chiaramente eccessivo per rapporto alla natura della vertenza, che non richiedeva l'esame di un incarto voluminoso e non presentava neppure particolari difficoltà giuridiche. Intanto, esagerato appare il tempo indicato (1 h e 50 min.) per i numerosi contatti con il cliente di varia natura (email, telefonate, incontri), che si giustifica quindi di ridurre a una (1) ora nel complesso. Ingiustificata appare altresì la messa in conto come tale della semplice presa di visione delle ordinanze con cui le istanze ricorsuali cantonali si sono limitate ad informare il patrocinatore del ricorrente della proroga di termini o dell'intimazione alla controparte del ricorso o della replica per la presentazione della risposta o della duplica (40 min.). Per quanto concerne poi l'allestimento degli atti ricorsuali veri e propri, si deve ritenere che, messo (in prima sede) di fronte ad una decisione dipartimentale che constava di due sole pagine, la quale rifiutava l'autorizzazione alla gerenza di un ristorante a seguito di un'unica condanna per il reato di guida in stato di inettitudine (concentrazione qualificata di alcol nell'alito, comunque inferiore al limite a partire dal quale può essere ammesso un problema di dipendenza dall'alcol), il patrocinatore del ricorrente era confrontato ad una questione giuridica ben determinata, a lui peraltro già nota (cfr. domanda di riesame del 2 gennaio

2019, antecedente al formale diniego dell'autorizzazione) e priva di particolari complicazioni dal profilo giuridico (trattandosi essenzialmente di esaminare l'applicazione di un'unica norma - art. 9 Lear - alla luce del principio di proporzionalità), la quale , ai fini dell'allestimento del ricorso, non richiedeva molto di più di una mezza giornata lavorativa (5 ore). A ciò si possono aggiungere un paio d'ore per la replica, tenuto conto della risposta (osservazioni del 25 marzo 2019) con cui i Servizi generali della Polizia cantonale hanno motivato più diffusamente le ragioni della loro decisione/posizione negativa. Non più di altre 7 ore, tenuto conto anche della lettura della decisione governativa di complessive 7 pagine (di cui 2½ soltanto dedicate alla motivazione giuridica vera e propria), vanno aggiunte per la procedura davanti a questo Tribunale, considerato che in questo frangente gli argomenti giuridici della controparte erano (ormai) perfettamente noti e che il patrocinatore del ricorrente ha (o comunque avrebbe) potuto attingere abbondantemente agli argomenti già sviluppati davanti al Governo. Complessivamente, occorre dunque riconoscere un dispendio orario di ca. 15 ore, commisurato al tempo che un avvocato solerte e speditivo avrebbe impiegato per giungere, senza inutili prolissità o ridondanze, allo stesso risultato. Sicché, a fronte di 15 ore, remunerate in base alla tariffa oraria applicabile di fr. 280.-/h (= fr. 4'200.-), appare tutto sommato equo e ragionevole riconoscere all'insorgente un importo arrotondato, omnicomprensivo di spese (10% dell'onorario = fr. 420.-; cfr. art. 6 cpv. 1 del Regolamento) e IVA (7.70% = fr. 355.-), di fr. 5'000.- a titolo di ripetibili della sede cantonale.

E. 2.4

Con l'assegnazione del predetto importo a titolo di ripetibili di entrambe le istanze diviene priva d'oggetto la domanda di assistenza giudiziaria, ritenuto che la somma riconosciuta supera, tenuto conto della tariffa oraria inferiore prevista dall'art. 4 cpv. 1 del Regolamento, quanto spetterebbe al patrocinatore dell'insorgente quale indennità in caso di concessione dell'assistenza giudiziaria ($[15 \times 180] + 10\% + 7.7\% = \text{fr. } 3'199.- < 5'000.-$).

E. 3

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il dispositivo n. 2 della sentenza del 6 marzo 2020 (inc. 52.2019.484) è riformulato nel senso che non si preleva alcuna tassa di giustizia, che l o Stato del Cantone Ticino verserà al ricorrente fr. 5'000.- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze cantonali e che, conseguentemente, l'istanza di assistenza giudiziaria è priva di oggetto . Per questi motivi, decide: 1. Il dispositivo n. 2 della sentenza del

E. 6

marzo 2020 del Tribunale cantonale amministrativo (inc. 52.2019.484) è riformulato come segue: 2.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.